



Comune di Modena

Settore Welfare, Salute e Coesione Sociale
Servizio Abitare Modena e percorsi di inclusione

CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SAI CATEGORIA “ORDINARI” DEL COMUNE DI MODENA PROG-451-PR-4, FINANZIATO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO - TRIENNIO DI PROSECUZIONE 2026-2028.

PERIODO DAL 01/04/2026 AL 31/12/2028.

CUP D99G25000360001

CIG BAF4AA4B39

Tra il il Comune di Modena, con sede legale in Modena, Via Scudari n. 20, rappresentato dalla Dirigente Responsabile del Servizio Abitare Modena e Percorsi di inclusione, dott.ssa Barbara Papotti,

e

l' Associazione Temporanea di Scopo composta dagli Enti del Terzo Settore (ETS):

- **CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**, con sede legale in MODENA (MO) via A. MORANDI n. 34 C.F./P.IVA 01663020368, Ente iscritto al RUNTS nella sezione Imprese sociali con n. repertorio 7440 dal 21/03/2022, in qualità di Capogruppo/**Mandataria**
- **CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE** con sede legale in Viale Gramsci, 10 41122 Modena C.F. 03228620369 P.I. 03228620369 iscritto al RUNTS nella sezione Imprese sociali con n. repertorio 129369 dal 27/12/2023 in qualità di **Mandante**, il quale interviene nella realizzazione delle attività oggetto della convenzione anche tramite la consorziata **CEIS A.R.T.E. Cooperativa Sociale Onlus** con sede legale in Viale Gramsci, 10 41122 Modena C.F. 01753850369, iscritto al RUNTS nella sezione Imprese sociali con n. repertorio 7903 dal 21/03/2022;

costituita con atto repertorio n.67 registrato a Modena al n.7472 in data 23/03/2026, rappresentata legalmente da _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in qualità di Presidente della Mandataria, il quale agisce non in proprio nome ma in rappresentanza della suddetta Associazione Temporanea di Scopo;

RICHIAMATE le seguenti normative:

- la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, ratificata dalla Repubblica Italiana con Legge 24 luglio 1954, n. 722;

- la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 04 novembre 1950, entrata in vigore il 3 settembre 1953;

- gli articoli 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1990 n. 39, e ss.mm.ii., riguardanti il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) ed il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito Fondo;
- l'art 10 della Costituzione della Repubblica italiana;
- il D.lgs. n. 286/98 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e ss.mm.ii;
- la Legge n. 228 del 2003 “Misure contro la tratta di persone”, e ss.mm.ii;
- la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss.mm.ii, in particolare all’art. 1 comma 5 in quanto definisce che alla gestione e all’offerta di servizi provvedono soggetti pubblici e organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato con modalità concertate di intervento; inoltre la stessa legge, all’art.5 comma 1, prevede che nell’attuazione del principio di sussidiarietà gli Enti Locali promuovano azioni di sostegno e di qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore;
- il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii;
- la Legge n. 189/2002 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e ss.mm.ii;
- il D.lgs. n. 251/2007 in attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, e ss.mm.ii;
- il D.lgs. n. 25/2008 in attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime sulla procedura per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato e ss.mm.ii;
- il D.lgs. n. 142/2015 in attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e ss.mm.ii;
- il D.L. 113/2018, convertito con modificazioni con legge 1 dicembre 2018, n. 132;
- il D.L. 130/2020, convertito con modificazioni con legge 18 dicembre 2020, n. 173;
- il D.L. 20/2023, convertito con modificazioni con legge 5 maggio 2023, n. 50;
- il D.L. 133/2023, convertito con modificazioni con legge L. 1 dicembre 2023, n. 176;
- la Legge regionale n. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, e ss.mm.ii, in particolare l’art. 2 comma 2, in quanto definisce che gli Enti Locali, al fine di prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da limitazioni personali e sociali, realizzano un sistema integrato di interventi e servizi sociali con il concorso, fra gli altri, dei soggetti di cui ai commi 4 e 5 dell’art.1 della Legge 328/2000;

- la Legge regionale n. 5 /2004 e“Norme per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle Leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 3” e successive modifiche e integrazioni;

- il Decreto del Ministro dell'Interno del 18/11/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 04/12/2019 “Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)”;

- il D.lgs. 117 del 03/07/2017 “Codice del Terzo Settore” che riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, favorendo l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali. In particolare, l’art. 55 indica la co-progettazione come strumento essenziale per lo sviluppo di progetti di interesse generale nel contesto dei Servizi Sociali;

- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali (MLPS) n. 72 del 31/03/2021 che detta le linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo settore in applicazione del Titolo VII (articoli 55-56-57) del decreto legislativo n. 117 del 2017;

PREMESSO:

- che il Comune di Modena fa parte dal 2001 della rete di enti locali oggi denominata SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) e partecipa alla realizzazione degli interventi di accoglienza, orientamento e tutela dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, finanziati con le risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e realizzati in conformità alle linee guida approvate con Decreto del Ministro dell'Interno 18 novembre 2019, mettendo a disposizione della rete nazionale 90 posti categoria “Ordinari”, dei quali massimo 25 posti destinati a persone appartenenti a nuclei familiari, e i rimanenti uomini singoli adulti;

- che, in conformità a quanto previsto dal DM 18/11/2019, in data 10 giugno 2025, il Ministero dell'Interno ha pubblicato sulla piattaforma FNAsilo, la comunicazione per la prosecuzione dei progetti SAI in scadenza il 31/12/2025, secondo cui gli Enti locali titolari dei progetti potevano presentare domanda per la prosecuzione della stessa tipologia di accoglienza finanziata, ai sensi dell'art. 8 delle linee guida allegate D.M. 18/11/2019, per la durata di un triennio, a valere sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, con le modalità di cui all’art. 6 comma 2 delle linee guida, entro il 22 luglio 2025;

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 304 del 15/07/2025, immediatamente esecutiva, il Comune di Modena ha approvato la presentazione della domanda di prosecuzione per il triennio 2026-2028 del progetto SAI (ex SPRAR-SIPROIMI) categoria "Ordinari", ai sensi del D.M. 18/11/2019 pubblicato in gazzetta ufficiale n. 284 del 04/12/2019, da finanziarsi tramite il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo;

- che con decreto del Ministro dell’Interno prot. n. 53671 del 03/12/2025, e Allegato 1 parte integrante del decreto medesimo, è stata approvata e autorizzata la prosecuzione, tra gli altri, del progetto categoria “Ordinari del Comune di Modena, PROG-451-PR-4, dal 01/01/2026 al 31/12/2028, con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo,1 per il numero dei 90 posti già attivi, dei quali fino a 25 per persone appartenenti a nuclei familiari, per l’importo annuo di € 1.509.865,88 per ciascuna annualità 2026, 2027 e

2028;

- che con determinazione dirigenziale n. 3506/2025 del 10/12/2025 è stato accertato il suddetto finanziamento e prenotata la relativa spesa, assegnando altresì al progetto il **CUP D99G25000360001**;

- che con Deliberazione di Giunta comunale n. 694/2025 il Comune di Modena ha approvato il suddetto finanziamento per la prosecuzione del progetto categoria “Ordinari del Comune di Modena, PROG-451-PR-4, e le linee guida per l'indizione di un avviso di co-progettazione per la selezione degli enti attuatori ai sensi del DM 18/11/2019”;

- che con determinazione dirigenziale n. 113 del 22/01/2026 il Comune di Modena ha approvato l'Avviso pubblico ed indetto la procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di Enti del Terzo Settore per la co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., e la realizzazione degli interventi di accoglienza integrata del progetto SAI categoria “Ordinari” del Comune di Modena (PROG-451-PR-4) finanziato per 90 posti a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo - triennio di prosecuzione 2026-2028;

- che con determinazione dirigenziale n. 545 del 09/03/2026 il Comune di Modena ha approvato l'esito della procedura di valutazione e selezione, ai sensi degli artt. 15 e 16 del suddetto Avviso pubblico, di cui ai verbali, assunti agli atti con prot. n. 0093619/2026 e prot n. 0093630/2026 e alle conseguenti risultanze, individuando quale soggetto ammesso alla fase di co-progettazione il costituendo raggruppamento di Enti del Terzo Settore ETS formato da CALEIDOS Cooperativa Sociale onlus, con sede legale in MODENA (MO) via A. MORANDI n. 34 C.F./P.IVA 01663020368 e dal CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Viale Gramsci, 10 41122 Modena C.F./P.IVA 03228620369, disponendo l'avvio dei tavoli di co-progettazione al fine di giungere ad una definizione, congiunta e condivisa, nel rispetto dei criteri di trasparenza e contraddittorio, di un progetto definitivo degli interventi da attuare;

- che all'esito degli incontri dei tavoli di co-progettazione, di cui ai verbali assunti al protocollo dell'Ente n. 0103609/2026 e n. 0103615/2026, si è pervenuti ad una chiara e condivisa definizione dei contenuti del progetto tecnico e delle modalità di organizzazione e gestione della collaborazione tra gli ENTI coinvolti, delle risorse e delle attività da attuare, presupposti alla sottoscrizione della presente Convenzione;

ATTESO

- che la co-progettazione, che ha per oggetto la definizione progettuale d'iniziativa, interventi e attività da realizzare con modalità concertate e condivise con i soggetti del Terzo Settore individuati in conformità a una procedura di selezione pubblica, fonda la sua funzione economico-sociale sui principi di trasparenza, partecipazione e sostegno all'adeguatezza dell'impegno privato nella funzione sociale;

- che non è riconducibile all'appalto dei servizi ed agli affidamenti in genere, ma alla logica dell'accordo procedimentale, destinato a concludersi con un accordo di collaborazione tra ente procedente e soggetto selezionato;

- che l'accordo di collaborazione è da stipularsi in forma di convenzione, attraverso la quale vengono definite le modalità di realizzazione dell'intervento oggetto di co-progettazione in relazione ai reciproci rapporti;

- che gli Enti del Terzo Settore coinvolti sono partecipi e responsabili degli impegni e delle attività di propria competenza, come concordati e stabiliti durante il percorso di co-progettazione ed in conformità alle normative e disposizioni sopra richiamate;

- che il partenariato di cui trattasi ha natura effettivamente collaborativa e comporta benefici per la comunità in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, solidarietà ed equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità;

TUTTO CIO' PREMESSO, in attuazione della determinazione dirigenziale n. _____ del _____

SI CONVIENE E SI SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Oggetto della Convenzione è la regolamentazione del rapporto di collaborazione tra il Comune di Modena e dell'Associazione Temporanea di Scopo di Enti del Terzo Settore, individuati quali partner per la co-progettazione, l'attuazione e la gestione degli interventi di accoglienza integrata del **progetto SAI categoria "Ordinari" del Comune di Modena – PROG. 451-PR-4, CUP D99G25000360001**, ai sensi degli artt. 1-sexies e 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1990 n. 39, che consistono nelle azioni e nei servizi dettagliati nelle linee guida allegate al DM 18/11/2019 e nel successivo art. 3, declinati in conformità al progetto definitivo di partenariato approvato all'esito dei tavoli di co-progettazione e allegato alla presente Convenzione.

Costituiscono pertanto elementi integranti e vincolanti del rapporto di collaborazione:

- il **Progetto** definitivo approvato all'esito dei tavoli di co-progettazione, allegato quale parte integrante della presente convenzione, costituito dalla **Relazione tecnica**, dal **Piano finanziario preventivo**, dall'**Organigramma**, dall'**elenco e dalle schede relative agli alloggi/strutture di accoglienza dedicate al progetto**.
- le linee guida allegate al DM 18/11/2019. Eventuali successive linee guida sui servizi SAI che dovessero essere approvate dal Ministero relative ai servizi oggetto della Collaborazione dovranno essere recepite nell'ambito della presente convenzione, attraverso i necessari passaggi e definizioni nell'ambito dei tavoli di co-progettazione;
- il Manuale Unico di Rendicontazione SAI e il Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata del Sistema di Accoglienza ed Integrazione, attuali edizioni 2025 ed eventuali successive edizioni, modifiche, integrazioni;
- le circolari ed istruzioni già disponibili o successivamente emanate dal Ministero dell'Interno e/o dal Servizio Centrale SAI
- l'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 113/2026 e le linee guida approvate con Deliberazione della Giunta comunale n. 694/2025.

ART. 2 – DESTINATARI

Le azioni, da realizzarsi nel territorio del Comune di Modena, attengono alla predisposizione di servizi per l'accoglienza integrata, la tutela e l'inclusione di n. 90 beneficiari SAI, così come individuati dall'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1990 n. 39, e ss.mm.ii., ovvero titolari di

protezione internazionale, oppure anche, nei limiti dei posti disponibili, i richiedenti protezione internazionale rientranti nella categoria vulnerabili e, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per: protezione speciale, cure mediche, protezione sociale, violenza domestica, calamità, particolare sfruttamento lavorativo, atti di particolare valore civile, casi speciali. Possono essere altresì accolti gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge 7 aprile 2017, n. 47. Possono essere accolti altresì i richiedenti protezione internazionale che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito di protocolli per la realizzazione di corridoi umanitari ovvero evacuazioni o programmi di reinsediamento nel territorio nazionale che prevedono l'individuazione dei beneficiari nei Paesi di origine o di transito in collaborazione con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Sono fatte salve eventuali successive modifiche e integrazioni alla tipologia di beneficiari ammissibili.

L'accesso dei beneficiari al SAI e al progetto locale del Comune di Modena è in ogni caso disposto dal Servizio centrale SAI affidato ad ANCI.

Il progetto SAI categoria "Ordinari" PROG-451-PR-4 del Comune di Modena è stato approvato per 90 posti, dei quali fino a 25 posti destinati a persone appartamenti a nuclei familiari. Sono previsti interventi a sostegno di beneficiari presenti sul territorio o di accoglienza esterna, secondo le previsioni del Manuale operativo vigente.

Il numero di beneficiari potrà altresì variare a seguito di eventuali ampliamenti/riduzioni di posti disposti dal Ministero dell'Interno, tramite i necessari procedimenti e fatti salvi gli adeguamenti da recepirsi all'interno del tavolo di co-progettazione.

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Obiettivo della collaborazione è l'attuazione dell'accoglienza integrata a favore dei beneficiari del progetto SAI categoria "Ordinari" del Comune di Modena, intesa come realizzazione di tutto l'insieme di attività e servizi specificati nel DM 18/11/2019, che includono, unitamente all'accoglienza diffusa in appartamenti autonomi sul territorio comunale, la presa in carico per la progettazione individualizzata e il supporto ai percorsi di inclusione sociale, funzionali all'autonomia individuale.

La finalità degli interventi è promuovere e favorire percorsi effettivi di tutela e inclusione sociale.

La modalità di attuazione delle attività si fonda sull'accoglienza diffusa, articolata in appartamenti autonomi diffusi sul territorio comunale, il più possibile idonei alle caratteristiche dei beneficiari, che comprendono 90 posti, dei quali un massimo di 25 posti per persone appartamenti a nuclei familiari. Scopo dell'accoglienza diffusa è di favorire processi efficaci di riappropriazione di dimensioni quotidiane di dignità ed autonomia, nonché di favorire l'integrazione del progetto e dei beneficiari nel tessuto della città.

L'accoglienza integrata dovrà garantire, attraverso specifici percorsi e progetti individualizzati, tutti i servizi previsti dall'art. 34 delle linee guida allegate al DM 18/11/2019, salve eventuali modifiche ed integrazioni che potranno essere successivamente approvate dal Ministero dell'Interno, curati dall'equipe multidisciplinare, così come specificata nell'Organigramma incluso al progetto definitivo:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;

- h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- l) tutela psico-socio-sanitaria.

Gli interventi e le attività per l'attuazione delle suddette azioni sono dettagliati nel progetto definitivo di partenariato condiviso all'esito della co-progettazione, e vanno realizzate secondo gli standard previsti e le modalità riportate nel *Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza integrata* e nel *Manuale unico di rendicontazione* realizzati dal Servizio Centrale SAI, e loro successive modifiche ed integrazioni, disponibili al link <https://www.retesai.it/manuali/>, nonché da ogni altra disposizione relativa al Sistema di Accoglienza e Integrazione e al finanziamento in argomento predisposto, che dovesse essere approvata anche successivamente. Gli interventi dovranno essere esplicitati dal "Patto di accoglienza", che dovrà essere tradotto nelle lingue comprese dagli ospiti per poi essere sottoscritto e condiviso da ogni beneficiario accolto.

La realizzazione dell'accoglienza integrata comporta l'erogazione puntuale dei servizi previsti attraverso la co-costruzione, con i beneficiari, di percorsi di accompagnamento che valorizzino le competenze e le capacità personali, che si esplicitino in un "Piano Educativo Individualizzato", ed anche attraverso il lavoro di costruzione della rete territoriale e delle opportunità di sostegno, promuovendo il progetto sul territorio, costruendo relazioni, canali e occasioni di collaborazione con i diversi attori locali della società civile.

La realizzazione degli interventi avverrà secondo il modello organizzativo descritto nel progetto definitivo approvato, comprensivo del dettaglio delle professionalità coinvolte. Dovrà sempre essere garantita, anche in caso di modifiche condivise, una strutturazione adeguata, sia numericamente che professionalmente, dell'equipe multidisciplinare di lavoro coinvolta nella realizzazione del progetto.

Per l'attuazione degli interventi, in ottica di massima autonomizzazione dei beneficiari, andrà prevista, secondo le prescrizioni del Manuale Unico di Rendicontazione e tramite l'uso, ogniqualvolta possibile, di bonifici e/o carte prepagate, l'erogazione di contributi economici e di pagamenti a favore dei beneficiari, oltre che per il pocket money, per la copertura delle diverse spese di accoglienza e inclusione previste dal progetto definitivo approvato.

Massima attenzione andrà dedicata, attraverso un adeguato lavoro culturale, al fine di favorire sempre maggiori processi di conoscenza e relazione con il contesto cittadino.

Dovrà essere garantita l'unitarietà complessiva del progetto e degli interventi, e una forte impronta collaborativa centrata sui bisogni dei beneficiari, anche attraverso lo sviluppo di appropriate funzioni di raccordo.

Tutte le forme promozionali delle attività di progetto (quali brochure, video, inviti, locandine, comunicati ecc.) e la realizzazione di altre specifiche attività connesse (es. eventi di sensibilizzazione) devono essere progettate secondo le disposizioni del Servizio Centrale SAI, concordate e approvate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 4 - SEDI E STRUTTURE ADIBITE ALL'ACCOGLIENZA E AL PROGETTO

E' compito degli Enti partner il reperimento, l'organizzazione e la gestione di appartamenti accoglienti e confortevoli, adibiti esclusivamente all'accoglienza dei beneficiari SAI, diffusi sul territorio Comune di Modena.

Gli appartamenti individuati sono indicati nell'elenco e nelle schede struttura incluse al progetto definitivo approvato ad esito della co-progettazione, allegato alla presente convenzione, e sono in piena disponibilità degli enti partner attuatori per la realizzazione degli interventi.

Le strutture vanno regolarmente censite in Banca Dati SAI, e gli enti attuatori che ne hanno la disponibilità la assicurano fin dall'avvio del progetto e nel corso di tutta la durata della Convenzione.

In caso di necessità si potrà procedere a modifiche e sostituzioni delle strutture, da

concordare in sede di tavolo di co-progettazione e formalizzare secondo i procedimenti autorizzativi previsti dalle circolari ministeriali. Dovranno in ogni caso garantire la rispondenza a quanto indicato all'art. 19 e seguenti del DM 18/11/2019, e nel Manuale Operativo, ed in particolare essere:

- a) destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione;
- b) immediatamente e pienamente fruibili;
- c) ubicate nel territorio del Comune di Modena;
- d) conformi alle vigenti norme e regolamenti europei, nazionali, regionali e locali in materia urbanistica e di edilizia residenziale, nonché in materia igienico-sanitaria, di sicurezza antincendio, anti-infortunistica, impiantistica e di tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi del lavoro;
- e) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto del numero e delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- f) adeguate, in relazione al rapporto superficie-soggetti accolti, alla capacità abitativa stabilita dalla normativa locale, regionale o nazionale;
- g) in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative per l'accoglienza di soggetti portatori di esigenze particolari;
- h) non collocate in luoghi lontani dai centri abitati;
- i) ubicate in luoghi adeguatamente serviti da mezzi di trasporto al fine di garantire una efficace erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata;
- l) con costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle entrate (banca dati quotazioni immobiliari);
- m) destinate esclusivamente al progetto SAI, ad eccezione delle ipotesi in cui l'accoglienza nell'ambito del sistema è assicurata in strutture specialistiche destinate a soggetti con particolari vulnerabilità.

Ai nuclei familiari deve essere garantito un alloggio autonomo, salvo che si tratti di nuclei monoparentali.

Gli enti partner attuatori si impegnano inoltre a garantire la disponibilità e funzionalità delle sedi operative individuate sul territorio comunale di Modena, garantendone la piena accessibilità da parte dei beneficiari per l'erogazione dei servizi e delle attività ivi previste.

ART. 5 - MODALITÀ DI COORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CO-PROGETTAZIONE

Nella co-progettazione il Comune di Modena e gli ETS partner associati nel raggruppamento, assumono ciascuno un ruolo di partecipazione alla definizione e attivazione degli interventi, nel rispetto delle relative funzioni sotto evidenziate.

Il Comune di Modena ha la titolarità del progetto, e mantiene, nel corso del triennio di realizzazione del progetto, la responsabilità nei confronti del Ministero dell'Interno per l'attuazione degli interventi e la rendicontazione del finanziamento assegnato.

In qualità di Ente titolare e responsabile, il Comune di Modena definisce gli indirizzi di attuazione del progetto e assicura forme dirette di coordinamento al fine di garantire l'esercizio delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo, sintesi, valutazione, monitoraggio e controllo, oltre che occuparsi dell'istruttoria amministrativa ed economico-finanziaria propeedeutica alla rendicontazione intermedia e finale del progetto;

Agli Enti del Terzo Settore partner, nell'ambito della presente Convenzione, attiene la responsabilità e compete il perseguimento degli obiettivi e l'attuazione con continuità degli interventi, dei servizi e delle attività programmate e co-progettate per il periodo di durata della Convenzione, come esplicitate nel progetto definitivo concordato.

In particolare compete agli Enti del Terzo Settore partner, costituiti in raggruppamento:

- aderire a tutto quanto condiviso ed esplicitato nel progetto definitivo approvato all'esito della co-progettazione, e a quanto definito nella presente Convenzione;
- il rispetto di tutto quanto previsto dal DM 18/11/2019 e dalle Linee Guida allegate, dal Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei Servizi di Accoglienza Integrata a favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e di Minori Stranieri Non Accompagnati, dal Manuale di Rendicontazione SAI, da eventuali loro successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire, nonché da ogni altra disposizione relativa al Sistema di Accoglienza e Integrazione e al finanziamento in argomento;
- la messa a disposizione e il mantenimento nel tempo di strutture abitative idonee a garantire l'accoglienza dei beneficiari, e in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni del Sistema di Accoglienza e Integrazione;
- assicurare e mantenere nel tempo le professionalità adeguate nella composizione dell'equipe multidisciplinare proposta e garantire la presenza dei necessari mediatori linguistico-culturali in ogni momento necessario;
- rendersi disponibile a collaborare nell'ambito di avvisi pubblici a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) o ad altre progettualità nel medesimo ambito;
- lo sviluppo di un lavoro di rete e di collaborazione con altri attori sul territorio: Istituzioni, Enti, Enti del Terzo Settore, nonché di un lavoro culturale di sensibilizzazione sul territorio, al fine di massimizzare l'efficacia del progetto e delle attività a supporto dei beneficiari;
- collaborare nella definizione di strumenti e strategie di comunicazione istituzionale di progetto, nonché delle iniziative promozionali che si intenderanno attivare nell'ambito del progetto nel rispetto delle linee guida del Servizio Centrale;
- individuare le figure referenti e di coordinamento tecnico di progetto, in relazione con il Servizio Abitare Modena e Percorsi di inclusione;
- garantire la gestione delle comunicazioni previste dalla normativa, con riferimento all'accoglienza dei beneficiari e alle attività di progetto;
- assicurare la definizione, condivisione e sottoscrizione dei patti di accoglienza e dei progetti educativi individualizzati con i beneficiari;
- garantire la gestione della Banca Dati SAI, aggiornando le informazioni relative ai beneficiari, alle strutture, al personale operante sul progetto, e a tutti gli adempimenti previsti dai Manuali;
- garantire ogni necessaria attività amministrativa a supporto dei servizi svolti, in conformità al Manuale Unico di Rendicontazione, inclusa la raccolta e l'inserimento in Banca Dati di tutti i giustificativi necessari alla rendicontazione e la compilazione della reportistica e dei prospetti di rendicontazione periodica delle spese sostenute, su base temporale non oltre il trimestre, a supporto dell'attività di governo del progetto da parte dell'Amministrazione, per consentire lo svolgimento corretto ed efficace delle attività di programmazione, rendicontazione e valutazione del progetto. Per l'attività di gestione e rendicontazione amministrativa a supporto del progetto dovranno essere identificati appositi referenti amministrativi;
- assicurare la redazione, per quanto di competenza, dello Stato Avanzamento Lavori (SAL), del Piano Finanziario (PF), delle schede di monitoraggio del progetto promosso dal Servizio Centrale, nonché la disponibilità alla collaborazione con il Revisore contabile indipendente per la verifica dei costi sostenuti, e ad ogni altra attività rilevante per l'ottimale realizzazione delle azioni e degli interventi in parola;
- la redazione delle schede semestrali e annuali di monitoraggio e di una relazione annuale sull'attività di gestione, in conformità a quanto previsto dall'art. 42 delle Linee Guida allegate al DM 18/11/2019 e ss.mm.ii.;
- la redazione di una relazione conclusiva al termine del percorso di presa in carico dal Servizio di ciascun beneficiario;
- assicurare il personale dipendente e/o incaricato a qualsiasi titolo e i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi all'espletamento delle attività oggetto di co-progettazione,

nonché per la responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro (RCT/RCO), esonerando il Comune di Modena da ogni responsabilità correlata a tali eventi;

- ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di diritto del lavoro, rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro e quelli integrativi, le norme e gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché in materia ambientale e sociale, e provvedere al pagamento di tutti gli oneri contributivi e di ogni altro onere accessorio;
- comunicare al Servizio Abitare Modena e Percorsi di inclusione ogni cambiamento relativo alle strutture di accoglienza e al personale impiegato, nonché qualunque problema, variazione o circostanza che incida, anche potenzialmente, sull'esecuzione delle attività;
- garantire la sicurezza e riservatezza dei dati e delle informazioni necessari alla realizzazione degli interventi ed il loro corretto trattamento, assicurando l'osservanza del Regolamento europeo n. 679/2016 e ss.mm.ii.;
- informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del "**Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001**", **adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii e del [Codice di comportamento - Comune di Modena](#)**. Far rispettare gli obblighi in esso contenuti e vigilare affinché gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

Il Comune di Modena e gli Enti attuatori partner si impegnano, all'interno del Tavolo di co-progettazione, ad esercitare un regolare monitoraggio sull'andamento generale del progetto, assicurando che le azioni proposte siano adeguate alle necessità e alle sfide che il Sistema di Accoglienza e Integrazione presenta. A riguardo si condivide quanto segue:

Le attività di programmazione generale, di coordinamento e di governance del progetto saranno affidate ad un Tavolo di Coordinamento, composto da:

- Responsabile del Progetto e/o Referente del Comune di Modena, eventualmente coadiuvati da propri collaboratori tecnici ed amministrativi;
- Responsabile Progetto per il raggruppamento degli ETS e referenti degli ETS partner coinvolti nella realizzazione delle azioni progettuali, eventualmente coadiuvati da propri collaboratori tecnici e amministrativi.

Il Tavolo di Coordinamento svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, progettazione, valutazione, monitoraggio e controllo complessivo del progetto. Il tavolo di coordinamento si riunisce a cadenza almeno due volte l'anno, verifica l'andamento del progetto e degli interventi, condivide valutazioni e strategie migliorative, verifica lo stato di avanzamento delle attività e della spesa.

Verifica e condivide la redazione del SAL e la rimodulazione del piano finanziario secondo le tempistiche previste dal Manuale di rendicontazione.

Definisce indirizzi e modalità di raccordo e di condivisione delle azioni ed attività.

Quando necessario, il **Tavolo di Coordinamento** costituisce occasione di riapertura delle sessioni di co-progettazione. Infatti la co-progettazione quale metodologia di attività collaborativa, oltre che procedimento amministrativo orientato all'attivazione del partenariato, ha natura "circolare", e potrà prevedere la necessità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto, qualora se ne manifesti l'opportunità, al fine di rendere il servizio più efficace ed efficiente, tenendo sempre a mente l'obiettivo di finalità pubblica cui esso tende. Le modifiche potranno essere formalizzate con semplice scambio di PEC tra i partner, quando non siano talmente rilevanti da richiedere di modificare la Convenzione stessa, in accordo con la natura flessibile della stessa.

Ci si riserva la facoltà di ampliare o integrare le attività oggetto di co-progettazione anche a fronte dell'assegnazione in itinere di ulteriori risorse, a seguito di richiesta di ampliamento dei posti di accoglienza.

Per favorire il coordinamento operativo, l'unitarietà degli interventi e le verifiche operative sulla realizzazione delle attività è istituito un **Gruppo tecnico di coordinamento operativo e monitoraggio**, che si incontrerà con cadenza almeno mensile composto da:

- Referente tecnico del progetto per l'Ente locale e/o suoi collaboratori tecnici e amministrativi;
- Referenti operativi degli Enti del Terzo Settore partner e/o propri collaboratori tecnici e amministrativi;

Se necessario e al bisogno il Gruppo tecnico di coordinamento operativo e monitoraggio verrà integrato anche da referenti di enti/istituzioni/associazioni coinvolti nella realizzazione delle diverse attività progettuali.

ART. 6 – DURATA

Gli interventi oggetto di co-progettazione avranno durata **dal 01/04/2026 e fino al 31/12/2028**, data di scadenza del finanziamento assegnato dal Ministero dell'Interno per la prosecuzione del progetto SAI Categoria "Ordinari" del Comune di Modena PROG-451-PR-4.

Sono fatte salve eventuali comunicazioni del Ministero e ipotesi di rimodulazione del termine di conclusione delle attività stabilite in norme di legge o in provvedimenti emanati dall'Amministrazione centrale. Il Comune di Modena si riserva inoltre la facoltà di prolungare il rapporto di collaborazione per il periodo eventualmente necessario alla conclusione, successivamente alla scadenza del 31/12/2028, di nuove procedure ad evidenza pubblica relative alla gestione del progetto.

Il Comune di Modena si riserva infine la facoltà di rinnovare il rapporto di collaborazione con gli Enti del terzo settore partner per un periodo massimo di ulteriori 36 mesi, a proprio insindacabile giudizio, se consentito dalle norme vigenti e dalle disposizioni del Ministero dell'Interno riguardanti l'accesso al SAI e in presenza del finanziamento per la prosecuzione del progetto a valere sul Fondo Nazionale Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo .

ART. 7 - RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALLE PARTI E MODALITÀ DI RIMBORSO

Con riferimento al quadro complessivo, con Decreto prot. n. 53671 del 03/12/2025 il Ministero dell'Interno ha assegnato al Comune di Modena un finanziamento annuo di € 1.509.865,88, per ciascuna annualità 2026, 2027 e 2028 per la prosecuzione del progetto SAI Categoria "Ordinari" PROG-451-PR-4. Il Comune di Modena manterrà a copertura delle proprie spese l'importo annuo di € 60.000,00.

Pertanto, per la realizzazione dell'insieme delle attività di accoglienza integrata oggetto della presente Convenzione, con decorrenza dal **01/04/2026**, l'Amministrazione mette a **disposizione degli Enti attuatori partner**, i seguenti **importi massimi** per il rimborso dei costi sostenuti in conformità al Manuale Unico di Rendicontazione SAI, nelle versioni aggiornate dal Servizio Centrale SAI:

- Anno 2026: € 1.156.438,13, di cui:
Voci da A1e a A8e: massimo € 525.445,00;
- Anno 2027: € 1.449.865,88 intera annualità, di cui:
Voci da A1e a A8e: massimo € 674.600,00;

- Anno 2028: € 1.449.865,88 intera annualità, di cui:
Voci da A1e a A8e: massimo € 674.600,00;

Per le altre voci, occorre rispettare puntualmente i limiti di spesa previsti dal Manuale Unico di Rendicontazione:

- Opere di piccola manutenzione rientranti nel contratto di locazione e relativi materiali: massimo 3% del costo totale di progetto annuo;
- Spese direttamente riconducibili alla presa in carico dei beneficiari: minimo 15% del costo totale di progetto.
- Spese indirette F: nei limiti indicati dalle disposizioni e dai manuali SAI e secondo quanto condiviso in sede di tavolo di co-progettazione ed esplicitato nei piani finanziari annuali preventivo e rimodulato.

Alla presente Convenzione è allegato, come parte del progetto definitivo condiviso, il Piano Finanziario Preventivo delle risorse messe a disposizione dell'Ente locale e degli Enti attuatori. Tale piano finanziario è rimodulabile secondo i criteri, i limiti e le tempistiche previsti dal Manuale Unico di Rendicontazione SAI:

- all'interno delle macrovoci di spesa, gli importi relativi alle singole voci di spesa sono liberamente rimodulabili in base alla necessità;
 - gli importi riferiti alle macrovoci sono rimodulabili secondo i vincoli indicati nel Manuale.
- Tutte le rimodulazioni andranno condivise nel Tavolo di Coordinamento, e sono sottoposte all'approvazione dell'Ente locale titolare del progetto.

I suddetti importi progettuali potranno essere inoltre suscettibili di eventuali successive ridefinizioni sulla base delle somme effettive finanziate dal Ministero; nel caso in cui si verifichi la citata condizione, i partecipanti alla presente procedura non potranno eccepire alcunché, né vantare pretese.

La co-progettazione quale metodologia di attività collaborativa, oltre che procedimento amministrativo orientato all'attivazione del partenariato, ha natura "circolare", e potrà prevedere la necessità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto, qualora se ne manifesti l'opportunità. In particolare, ci si riserva la facoltà di ampliare o integrare le attività oggetto di co-progettazione anche a fronte dell'assegnazione in itinere di ulteriori risorse, a seguito di richiesta di ampliamento dei posti di accoglienza. Pertanto gli importi sopra determinati potranno subire variazioni per ri-progettare le attività e nel rispetto delle fonti di finanziamento stabilite dal Ministero dell'Interno.

Le risorse messe a disposizione dall'ente pubblico, come confermato dalle Linee guida ministeriali sul rapporto fra Pubblica Amministrazione ed ETS, adottate con DM n. 72/2021, sono riconducibili ai contributi, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 ed assumono natura esclusivamente compensativa dell'operato dell'Ente attuatore partner al fine di consentirgli un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione pubblica sociale, e saranno erogate a titolo di contributo a rimborso dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati. Pertanto, a consuntivo l'importo potrà subire variazioni in ribasso qualora la somma rendicontata sia inferiore alle previsioni di spesa indicate. In presenza di provvedimenti normativi e/o di interruzioni o riduzioni del finanziamento, il Comune di Modena si riserva la facoltà di revocare o ridurre, anche parzialmente, il partenariato in oggetto. Si precisa che tali contributi non equivalgono a corrispettivi per l'affidamento di servizi a titolo oneroso, come da ultimo chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad Interpello n. 375 del 25 maggio 2021, nella quale si legge che se le somme elargite da pubbliche amministrazioni costituiscono "corrispettivi" per prestazioni di servizi, sono soggette a IVA ai sensi dell'articolo

3, comma 1, del Decreto IVA, quali obbligazioni di dare, fare, non fare o permettere, se invece si configurano come "contributi", ossia mere movimentazioni di denaro, sono fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a) del medesimo Decreto.

Il rimborso delle spese sostenute e conformi al piano finanziario preventivo o rimodulato e al Manuale di rendicontazione, **avverrà distintamente con liquidazione delle somme a ciascun Ente partner componente il raggruppamento, previa presentazione di note di rimborso/fatture corredate della tabella riepilogativa delle spese per voce di budget e dei giustificativi necessari, nella misura massima della percentuale di finanziamento indicata a favore di ciascuno nell'accordo/atto costitutivo del raggruppamento.**

Il rimborso delle spese sostenute dovrà essere richiesto su una base massima trimestrale, e verrà riconosciuto a fronte della verifica della rispondenza al Manuale di Rendicontazione e al Piano finanziario preventivo o rimodulato e della presenza della documentazione giustificativa necessaria. Resta facoltà di ciascun Ente partner richiedere rimborsi anche con frequenza maggiore e al bisogno, fatte salve le verifiche suddette e la presenza dei giustificativi richiesti.

Ciascuna nota di rimborso/fattura dovrà contenere il riferimento al CUP di progetto e al CIG del rapporto di co-progettazione.

Il rimborso è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, ed è subordinato all'acquisizione del D.U.R.C., come stabilito dalla circolare INPS n. 126 del 26/06/2015, che lo prevede anche nel caso di erogazioni e contributi rilevanti ai sensi degli artt 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Ministero dell'Interno 18/11/2019, l'Ente locale è chiamato ad avvalersi della figura di un Revisore indipendente che assume l'incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza al piano finanziario preventivo o rimodulato, della esattezza ed ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale ed europea, dai principi contabili e da quanto indicato nel Manuale Unico di Rendicontazione SAI. Eventuali spese rimborsate, che dovessero non risultare ammissibili, saranno oggetto di rimborso da parte degli Enti attuatori partner all'Ente locale. Ciascun Ente attuatore partner è obbligato a presentare i documenti giustificativi nei tempi e nei modi che saranno richiesti dall'Ente locale e/o dal Revisore indipendente e a restituire le somme non ammesse a rimborso.

In aderenza al principio di collaborazione sussidiaria posto a fondamento della co-progettazione, i soggetti co-progettanti si impegnano a mettere a disposizione le risorse proprie a titolo di compartecipazione che hanno indicato in sede di co-progettazione e che consistono nel pulmino e figure professionali specifiche, cui verrà data evidenza nella documentazione di progetto.

ART. 8 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Gli enti partner della presente Convenzione assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Al fine dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità, è necessario fare riferimento ai codici:

- **C.U.P D99G25000360001**
- **CIG BAF4AA4B39**

Gli Enti partner sottoscrittori della Convenzione dovranno comunicare prima dell'avvio delle attività gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato alle transazioni conseguenti al contratto, sul quale saranno effettuati i bonifici del corrispettivo contrattuale, indicando anche i nominativi e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

ART. 9 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ciascun Ente partner componente il raggruppamento si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento delle attività oggetto della Convenzione.

Ciascun Ente partner componente il raggruppamento risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, dallo stesso cagionati a terzi, compresi gli utenti del servizio, in relazione allo svolgimento di tutte le attività svolte nell'ambito della Convenzione, per l'intera durata della medesima, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

Ciascun Ente partner componente il raggruppamento è responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme di legge in materie inerenti i progetti e le attività di cui alla presente Convenzione.

A copertura di eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi i beneficiari utenti che devono essere considerati terzi tra loro) durante e in relazione all'esercizio dell'attività, ciascun Ente partner componente il raggruppamento si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto esistente - e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata del contratto - una polizza di assicurazione della **Responsabilità civile verso terzi (RCT)**.

L'anzidetta assicurazione deve:

- essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente Convenzione;
- ricomprendere la responsabilità derivante all'Ente partner per i danni causati a terzi dalle persone (compresi i beneficiari utenti durante la loro permanenza) delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge;
- prevedere massimale unico di garanzia non inferiore a **€ 5.000.000,00 per sinistro**;
- prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori.

Il Comune di Modena è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale e/o beni dell'Ente partner o a beneficiari utenti, durante l'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione

A tale riguardo dovrà essere stipulata da ciascun Ente partner componente il raggruppamento **polizza RCO** con un massimale non inferiore a **€ 3.000.000,00 per sinistro** con il limite di **€ 1.500.000,00 per persona**.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovranno essere documentate con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Responsabile del procedimento e in ogni caso prima dell'avvio dell'attività, fermo restando che tali assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata dell'affidamento.

A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, ciascun Ente partner si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni ad ogni loro scadenza.

Costituirà onere a carico degli Enti partner componenti il raggruppamento/ETS, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera gli Enti stessi dalle responsabilità su di essi incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Qualora gli Enti partner componenti il raggruppamento abbiano già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, essi dovranno produrre specifica dichiarazione, rilasciata dal soggetto garante, di capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza in essere per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo. La presentazione della polizza condiziona la sottoscrizione della Convenzione, mentre la non presentazione sarà motivo di revoca del rapporto convenzionale.

ART. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ciascun Ente partner componente il raggruppamento è tenuto a garantire la più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e la riservatezza nell'adempimento dei propri compiti. In particolare mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

Ciascun Ente partner componente il raggruppamento è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il rapporto, fermo restando che l'Ente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione. Ciascun Ente partner potrà citare i contenuti essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Ente medesimo a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.

ART. 11 - OBBLIGHI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ciascun Ente partner componente il raggruppamento si impegna a dare piena applicazione alla normativa vigente in materia di privacy, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), al Dlgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni ed agli ulteriori provvedimenti in materia.

Ciascun Ente partner componente il raggruppamento si impegna, altresì, al rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Modena in adeguamento a tale normativa, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza, di cui al Documento sulla sicurezza dei dati personali del Comune di Modena, reperibile al seguente link: <https://www.comune.modena.it/documenti-e-dati/atti-normativi/privacy>, con particolare

riferimento al trattamento dei dati personali affidati a soggetti esterni al Comune stesso.

Ai sensi della predetta regolamentazione, alla quale si rinvia, e in ragione dell'oggetto dell'affidamento, l'operatore economico sarà nominato, con successivo atto, "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 28 del RGPD 2016/679, con esclusivo riferimento alle attività oggetto del presente capitolato e verrà autorizzato allo svolgimento dei soli trattamenti di dati necessari e strumentali rispetto all'esecuzione del contratto stesso.

I dati personali di cui ciascun Ente Partner componente il raggruppamento o il proprio personale verrà a conoscenza, a qualunque titolo, non dovranno in ogni caso essere comunicati o divulgati a terzi, né potranno essere utilizzati dall'operatore economico medesimo o da chiunque collabori con esso per finalità diverse da quelle contemplate dal presente capitolato.

Ciascun Ente partner componente il raggruppamento, in particolare, si obbliga a:

- attivare le necessarie procedure per identificare gli "Incaricati del trattamento" e organizzarli nei loro compiti;
- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nell'informativa;
- osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme alla normativa vigente comporta l'esclusiva e piena responsabilità dell'Ente partner, rimanendo l'Amministrazione esclusa da ogni responsabilità al riguardo.

L'Ente partner si impegna a rendere noto entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione della Convenzione gli incaricati al trattamento dei dati inerenti lo svolgimento delle attività ivi previste.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, INADEMPIENZE E RECESSO

Il Comune di Modena procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi agli Enti partner che compongono l'Associazione Temporanea di Scopo, che dovranno adottare i necessari interventi.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune di Modena tramite pec.

Per il perdurare di situazioni gravemente difformi dalle previsioni del presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Comune di Modena ha la facoltà di

recedere dalla convenzione, tramite comunicazione scritta inoltrata a mezzo pec e previa diffida di almeno 15 giorni.

Comporta la risoluzione o la riduzione di diritto il venir meno del finanziamento ministeriale o la sua riduzione. Comporta parimenti la risoluzione, la cessazione del Progetto Sai, ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 delle linee guida ministeriali allegate al DM18/11/2019.

ART. 13 – MODIFICHE

Eventuali modifiche della presente Convenzione dovranno essere concordate tra le parti e avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra il Comune di Modena e l'Associazione Temporanea di Scopo costituito da CALEIDOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, mandataria del raggruppamento, e CONSORZIO GRUPPO CEIS COOPERATIVA SOCIALE, mandante del raggruppamento, che non si siano potute definire per via amministrativa, saranno devolute al Tribunale di Modena, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica nessuna esclusa.

ART. 15 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 - 2° comma del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modificazioni.

Sarà comunque obbligata al pagamento dell'imposta solo la parte che avrà richiesto la registrazione.

Tutte le altre spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico degli Enti partner attuatori, tranne che la legge disponga diversamente.

ART. 16 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore, nonché le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

ART. 17 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY RESA AI SENSI DEGLI ARTT.13 E 14 DEL RGPD (REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DEI DATI) 2016/679

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa, in riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento che:

a) il titolare del trattamento è il Comune di Modena, nella persona del Sindaco *pro tempore*, con sede in Piazza Grande 16, 41121 Modena e per esso il Settore Welfare, Salute e Coesione Sociale, con sede in Via G. Santi 14, 41123 Modena, nella persona del Dirigente *pro tempore*,

nominato quale Responsabile interno. Potrà rivolgersi al Responsabile interno scrivendo all'indirizzo fisico sopra riportato o inviando una e-mail a: caposettore.servizi.sociali@comune.modena.it.

b) Il Titolare del trattamento, nel rispetto della normativa ha designato un Data Protection Officer (DPO), ossia il Responsabile della protezione dei dati (RPD), che potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it o all'indirizzo pec: privacy@cert.comune.modena.it;

c) i dati personali saranno trattati da questo Ente in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in materia di appalti e procedure ad evidenza pubblica di individuazione di soggetti con cui stipulare convenzioni, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva stipula e gestione del rapporto contrattuale/convenzionale e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità sopra indicate;

d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti;

e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali verranno comunicati e diffusi laddove sussista un obbligo di legge o di regolamento al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;

f) i dati personali relativi agli Enti sottoscrittori della convenzione saranno conservati per il periodo di durata della stessa, presso il Settore contraente, nella responsabilità del Dirigente di tale Settore. Al termine del suddetto periodo i dati personali potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;

h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;

i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:

di accesso ai dati personali;

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;

di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

alla portabilità dei dati, ove previsto;

di opporsi al trattamento;

di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n.241/90 e ss.mm.

La Dirigente Responsabile del
Servizio Abitare Modena e Percorsi di
inclusione
Barbara Papotti

Il legale Rappresentante
dell'Associazione Temporanea di Scopo
.....

